

FAQ CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI AGRITURISTICI

ASPETTI GENERALI:

1. Qual'è la normativa di riferimento?

In data 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D.P.P. 27 dicembre 2021, n. 22-56/Leg (B.U.R. 30/12/2021) di approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale sull'agriturismo 2019. Dalla medesima data il nuovo "pacchetto normativo" sostituisce quello del Capo II della L.P. 10/2001 (abrogato) e del relativo regolamento di esecuzione. La griglia della classifica degli esercizi agrituristici è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2218 di data 16 dicembre 2021.

2. Qual'è la logica della nuova classificazione?

Il nuovo sistema è più vicino al sistema di classificazione nazionale, ma vuole esprimere anche aspetti distintivi delle peculiarità e tipicità trentine, in particolare sul fronte della qualità dei servizi, delle strutture e dei prodotti agroalimentari.

I requisiti richiesti sono il più oggettivi possibile, in coerenza con la logica di autoclassificazione.

E' uno strumento complementare rispetto alla valutazione di qualità da parte degli utenti, con la relative recensioni ed evidenze in ambiente WEB.

3. A cosa serve la classificazione?

La classificazione serve anzitutto all'azienda per un'autovalutazione (rispetto ai requisiti stabiliti) e per utilizzarla nella propria comunicazione agli utenti, sia presso l'esercizio, sia nel marketing (individuale o assieme ad altri operatori) e nel sito aziendale.

Inoltre, i dati aziendali indicati nella dichiarazione di classifica sono pubblicati nell'open data provinciale e possono essere ripresi anche nel repertorio nazionale.

4. Quali sono i meccanismi che portano all'attribuzione delle margherite?

I requisiti ritenuti rilevanti sono stati raggruppati in 5 sezioni.

Vanno compilate solo le sezione pertinenti rispetto alle tipologie autorizzate di attività agrituristica.

Tutti i requisiti, se posseduti, portano all'attribuzione di un punteggio; molti sono anche considerati "requisiti speciali"; qualche requisito è anche indicato come obbligatorio per l'attribuzione di un certo numero di margherite.

Il livello di classifica attribuito è determinato dal più restrittivo dei seguenti criteri:

- superamento per ogni sezione compilata del punteggio minimo previsto;
- superamento per ogni sezione compilata del numero minimo previsto di requisiti speciali;
- rispetto per ogni sezione compilata dei requisiti obbligatori eventualmente previsti.

5. Entro quando devono riclassificarsi gli operatori agrituristici già attivi?

TUTTI gli operatori agrituristici sono tenuti a riclassificarsi entro il 16 dicembre 2022 (1 anno dall'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2218 di data 16 dicembre 2021). Ovviamente, va tempestivamente inviato il modello di classifica anche in caso di nuovo esercizio o di ogni modifica dei requisiti dichiarati.

6. Come inviare la classificazione?

Gli operatori agrituristici, o il consulente da loro delegato, possono trasmettere la nuova classificazione, in cui si dichiarano i requisiti posseduti e da cui consegue il numero di margherite attribuito (che quindi non è quindi più attribuito dal Comune) tramite il portale SUAP.

7. Cosa succede se non invio la classificazione?

Agli esercizi non riclassificati entro il termine del 16 dicembre 2022, fino alla nuova classifica è attribuita d'ufficio a cura della struttura provinciale competente la classificazione ad 1 margherita e non saranno riportati i requisiti di classifica negli open data provinciale e nazionale.

8. Vi sono controlli sulla classificazione inviata?

Sì, è possibile il controllo da parte degli enti preposti alla vigilanza (Comune e Servizio agricoltura della PAT). La norma prevede anche la possibilità che venga attivato un sistema di autocontrollo.

ASPETTI SPECIFICI:

9. Requisito riga 3.7 *“L’azienda offre servizio di ristorazione per gli ospiti alloggiati in pensione completa o mezza pensione (requisito obbligatorio per 5° categoria)”*:

L’obbligatorietà di questo servizio per gli ospiti si applica solo in caso in cui sia autorizzata l’attività di somministrazione di pasti e bevande tipici.

Il punteggio ed il requisito speciale sono attribuiti solo in caso in cui il servizio di somministrazione di pasti e bevande tipici sia effettivamente offerto agli alloggiati.